

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sull messaggio 4 aprile 1961 concernente la rettifica del decreto legislativo 13 febbraio 1961 circa il sussidiamento della tenuta a giorno delle misurazioni catastali definitive

(del 28 aprile 1961)

Con risoluzione in data 13 febbraio 1961 il Gran Consiglio modificò l'art. 5 del decreto legislativo concernente il sussidiamento della tenuta a giorno delle misurazioni catastali definitive, accordando un sussidio scalare rispettivamente del 40, 20 e 10 %, secondo il valore del terreno oggetto di mutazione.

Il nuovo decreto così modificato non contempla però l'abolizione della riduzione del 20 % sui sussidi cantonali devoluti alle misurazioni catastali (art. 4 e 5 del decreto 14 maggio 1925), poichè nell'ultimo capoverso del testo proposto dalla Commissione della Legislazione ed approvato dal Gran Consiglio, è stato commesso un errore di redazione, in quanto la frase finale: « di cui al presente decreto », limita l'abrogazione dei sussidi sulle operazioni di tenuta a giorno (decreto legislativo 8 settembre 1947) alle sole misurazioni ufficialmente riconosciute, escludendo tutti gli altri lavori preparatori ed operazioni di allestimento di nuovi catasti, in contrasto con quanto esposto nel messaggio del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi unicamente di modificare l'ultimo capoverso, che la Commissione ripropone redatto come segue:

« I sussidi stanziati a favore delle misurazioni ufficiali e operazioni annesse, contemplate nel decreto 14 maggio 1925 non sono soggetti alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947 ».

Per la Commissione della Legislazione:

R. Coppi, relatore

Barchi P.F. — Bernasconi P. — Bianchi
— Bordini — Borella F. — Induni —
Maino — Masoni — Snider

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della tenuta a giorno
delle misurazioni catastali definitive
(modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 aprile 1961 n. 954 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1925 circa i sussidi delle misurazioni catastali è modificato come segue :

Art. 5. — Lo Stato accorda i seguenti sussidi alle spese causate dalla regolare tenuta a giorno delle misurazioni catastali ufficiali e registri annessi, comprese le spese per la delimitazione e demarcazione dei confini :

40 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore ufficiale di stima non supera un franco il mq. ;

20 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore ufficiale di stima è compreso tra un franco e cinque franchi il mq. ;

10 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore supera i franchi cinque il mq.

Art. 2

I sussidi a favore delle misurazioni ufficiali e operazioni annesse, di cui agli art. 4 e 5 del decreto 14 maggio 1925 non sono soggetti alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947.

Art. 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1961.
